



Comune di Ripa Teatina (Provincia di Chieti)

Via Nicola Marcone n. 42 – 66010 Ripa Teatina (CH)

c.c.p. 12790663 – CF 00179840699 0871/39151 0871/391550

ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 02/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA IN TEMA DI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE PRECEDENTI ORDINANZE CON NUOVI PROVVEDIMENTI VALIDI FINO AL 17 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri con la Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;

- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

- che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo è in continua evoluzione con aumento dei casi di contagio e di decesso e che il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffusivo;

VISTI:

- il D.L. 23.02.2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- il DPCM del 04.03 .2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 - G.U. serie generale n. 59 del 08/03/2020 - recante misure urgenti di contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e in alcune province di Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, che, tra le varie misure, ha imposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche anche all'interno dei territori nello stesso individuati, salvo quelli giustificati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi sanitari (cfr. art. 1, comma 1, lett. a);

ATTESO che con successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020 - G.U. serie generale n. 62 del 09/03/2020 - le misure di cui all'art. 1 del suddetto D.P.C.M. sono state estese a tutto il territorio nazionale e che, testualmente dispone: "*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*";

PRESO ATTO del DPCM del 10/03/2020 dal nome "*IO RESTO A CASA*";

DATO ATTO che il personale medico del dipartimento di igiene e sanità pubblica della ASL di Chieti ha formalmente rilevato casi di infezione da coronavirus COVID- 19 nel territorio di Ripa Teatina;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 recante: " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il DPCM del 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza 12.03.2020 del Ministro della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 01.04.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 10.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo:

- n. 26 del 07.04.2020
- n. 29 del 08.04.2020
- n. 36 del 13.04.2020
- n. 37 del 15.04.2020
- n. 46 del 23.04.2020
- n. 50 del 30.04.2020
- n. 51 del 30.04.2020
- n. 52 del 30.04.2020

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali del Comune di Ripa Teatina:

- n. 9 del 16/03/2020 "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DEI PARCHI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PARCO CHIESA ZONA DEL FORO, IMPIANTI SPORTIVI ROCKY MARCIANO, PIAZZETTA ZONA ALENTO, IMPIANTI SPORTIVI CAMPO VECCHIO, DAL 16 MARZO AL 3 APRILE 2020 IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19";
- n. 7 del 12/03 2020 "ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE FINO AL CESSARE DELL'EMERGENZA DA CONTAGIO COVID-19".

Tutto ciò premesso,

DISPONE

- 1) le disposizioni della presente Ordinanza **sono efficaci fino al 17 maggio 2020**.
- 2) la riapertura del CIMITERO COMUNALE nei seguenti orari:

Lunedì: ore 08:00 – 13:00
Martedì: ore 08:00 – 13:00 ore 14:00 – 18:00
Mercoledì: ore 08:00 – 13:00
Giovedì: ore 08:00 – 13:00 ore 14:00 – 18:00
Venerdì: ore 08:00 – 13:00
Sabato: ore 08:00 – 13:00
Domenica: CHIUSO

Resta vietata ogni forma di assembramento. I visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro.

- 3) La riapertura DEI PARCHI PUBBLICI: PARCO CHIESA ZONA DEL FORO, PIAZZETTA ZONA ALENTO, con esclusione delle aree giochi per bambini, secondo il **seguente orario 8:00-20:00**. Resta vietata ogni forma di assembramento. I visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

I N F O R M A

- di avvalersi della collaborazione della Polizia Locale e delle forze dell'ordine del territorio per assicurare il rispetto dell'ordinanza;
- di rendere nota la presente ordinanza alle forze dell'ordine del territorio;
- di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e sui canali social.

Di trasmettere il presente atto:

- alla Polizia Locale del Comune di Ripa Teatina
- alla Prefettura di Chieti – protocollo.prefch@pec.interno.it
- al Comando Stazione Carabinieri di Villamagna – tch29787@pec.carabinieri.it

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, 02 maggio 2020

IL SINDACO
Dott. Ignazio Rucci

